



Deliberazione n. 320

Adottata dal Direttore Generale in data 31 MAR. 2009

OGGETTO: Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna. Sottoscrizione accordo verifica immobili D.M 6 febbraio 2004-

Su proposta del Responsabile degli affari generali il quale;

- VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 4 " Codice dei beni culturali e del paesaggio", con espresso riferimento all' art. 10 ai sensi del quale sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
- PRESO ATTO che ai sensi dell' articolo 12 del richiamato decreto Legislativo, (Verifica dell'interesse culturale) I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
- RICHIAMATO il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 febbraio 2004, il cui articolo 4 stabilisce che le Direzioni Regionali definiscono con i soggetti interessati i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi da sottoporre a verifica dell'interesse culturale, tramite appositi accordi.
- ATTESA la inderogabilità di ottemperare ai richiamati dispositivi normativi, provvedendo alla periodica comunicazione dei dati alla competente Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Sardegna.
- VISTO lo schema di accordo proposto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, finalizzato ad attivare le procedure per lo snellimento dei procedimenti di valutazione del citato art. 12 D.Lgs 42/2004.
- PRESO ATTO che la sottoscrizione dell'accordo non determina alcun onere a carico dell'Azienda, avendo lo stesso esclusivamente carattere strumentale atto ad agevolare i rapporti tra amministrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile degli affari generali

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n 42

Visto il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del paesaggio 6 febbraio 2004.

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- Di sottoscrivere l'accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna. Per l'assolvimento degli adempimenti di Legge disposti con D.Lgs 42/2004 e con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del paesaggio 6 febbraio 2004.
- Di approvare lo schema dell'accordo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che la sottoscrizione dell'accordo non comporta oneri economici per l'Azienda.

Dott. Alfredo Pergola
~~Direttore Amministrativo~~

Dott. Antonio Farci
Direttore Sanitario

AA.GG Dott. Carlo Contini



Il Direttore Generale
Dott. Pietro Pasquale Chessa

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 320 del 31 MAR. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 31 MAR. 2009 al 15 APR. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

DESTINATARI:
Servizio Bilancio
Servizio Acquisti
Servizio Affari Generali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna

E

L'Azienda Sanitaria Carbonia

I firmatari del presente accordo,

- *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna* (di seguito denominata Direzione Regionale) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito denominato MiBAC), nella persona del Direttore Regionale Arch. Elio Garzillo;

- *L'Azienda Sanitaria Carbonia*, con sede in Carbonia (Ca) in via Dalmazia 83, nella persona del Dott. Pietro Pasquale Chessa in qualità di Direttore Generale Protempore;

VISTI gli articoli 10 e 12 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 N. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (G.U. 24 febbraio 2004 n. 45) e s.m.i.;

VISTO il Decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con l'Agenzia del Demanio, *Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica* (G.U. del 3 marzo 2004 n. 52) e il D.D. 28 febbraio 2005, "*Modifiche e integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica*" (G.U. n. 61 del 15 marzo 2005), che stabilisce che l'Ente interessato inserisca i dati relativi agli immobili, secondo quanto definito dall'allegato "A", esclusivamente sul sito web www.benitutelati.it provvedendo quindi alla stampa delle schede e all'inoltro, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione Regionale, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento;

CONSIDERATO che il citato Decreto del 6 febbraio 2004 e s.m.i. all'art. 4 comma 2 stabilisce che le Direzioni Regionali definiscono con i soggetti interessati i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi da sottoporre a verifica dell'interesse culturale, tramite appositi accordi;

VISTO il D.P.R. n. 233 del 26 Novembre 2007 di *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le Attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296*;

Considerato che con decorrenza 01/01/2008 è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna all'Arch. Elio Garzillo;

VISTA la richiesta dell'Azienda Sanitaria Carbonia di voler attivare le procedure di verifica previste dal D.D. 02.06.2004, formulata dall'Ente e pervenuta in data 13/03/2009;

VISTA l'opportunità e l'indifferibilità di pervenire ad un accordo;

CONSIDERATO che i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tengono conto sia delle esigenze dell'Ente richiedente che delle effettive risorse umane e strumentali degli Uffici ministeriali preposti alla verifica;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1) L'Ente proprietario indicato nelle premesse, a far data dalla firma del presente accordo, invierà con scadenza mensile e con esclusione del mese di Agosto un elenco di beni composto da un numero massimo di n. **3 schede** relative a immobili da sottoporre a verifica redatte in base alle indicazioni contenute nel D.D. del 6 febbraio 2004 così come modificato dal D.D. 28 febbraio 2005.
- 2) Qualora i beni da sottoporre a verifica facessero parte di un complesso unitario l'elenco di cui al punto 1. potrà essere composto da un numero di schede (una per ogni edificio) capace di rappresentarlo.
- 3) Tutta la documentazione cartacea (schede e foto a colori) dovrà essere trasmessa in triplice copia e secondo modalità che preveda l'avviso di ricevimento;
- 4) La trasmissione delle schede indicate ai punti 1. 2. sarà corredata anche da una cartografia in scala adeguata a seconda dell'ambito urbano o extraurbano (Es. 1:2000 1:10.000 o 1:25.000) relativa all'area in esame, in formato A3 e in triplice copia con l'individuazione degli immobili oggetto della richiesta di verifica.
- 5) Qualora la verifica riguardasse una singola porzione immobiliare, (per es. un appartamento) dovrà essere fornita, in allegato alla relativa scheda, adeguata documentazione fotografica estesa all'intero immobile e, qualora l'Ente richiedente non sia l'unico proprietario dell'immobile oggetto di verifica, il richiedente si impegna a segnalare ciò e ad indicare i millesimi di proprietà, e se conosciuti, i nominativi e i dati anagrafici di tutti gli altri condomini.
- 6) L'Ente richiedente si impegna a consentire tempestivamente, qualora ritenuto necessario dai tecnici istruttori del Ministero, l'effettuazione di eventuali sopralluoghi ai beni oggetto di verifica e a tal fine indicherà obbligatoriamente e contestualmente alla trasmissione delle schede, il nominativo del funzionario cui fare riferimento.
- 7) Se l'Ente richiedente è proprietario di più unità immobiliari dello stesso edificio (medesima particella catastale, diversi subalterni) la scheda da compilare sarà unica.
- 8) L'Ente richiedente, su richiesta anche informale del Ministero, si impegna a fornire le visure catastali relative agli immobili da sottoporre a verifica.
- 9) Ulteriori richieste di verifica, in deroga a quanto stabilito nel presente accordo dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione Regionale che eventualmente potrà autorizzare la trasmissione delle schede, compatibilmente con le esigenze formulate dall'Ente e la complessiva programmazione dell'attività di verifica posta in essere dalla Direzione Regionale e dagli Istituti periferici.
- 10) L'Ente richiedente autorizza la Direzione Regionale all'utilizzo dei dati degli immobili sottoposti a verifica contenuti nelle schede e delle relative valutazioni d'interesse, ritenuti utili per integrare anche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Sardegna, con finalità conoscitive e di supporto agli studi di pianificazione e tutela monumentale.
- 11) Il presente accordo sarà inviato dalla Direzione Regionale alle Soprintendenze competenti, come previsto dall'art. 4 del D.D. del 06/02/2004 e s.m.

Cagliari _____

Per la Direzione Regionale della Sardegna
Il Direttore Regionale
Arch. Elio Garzillo

Per l'Azienda Sanitaria Carbonia
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Pasquale Chessa